

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le modalità operative per la sottoscrizione

Il processo verbale si digitalizza

Al via la firma elettronica del contribuente o del delegato

DI MARIA MANTERO

Processo verbale più digitale. Arrivano le regole per la sottoscrizione utilizzando le nuove tecnologie anche se si preserva la firma cartacea prevedendo la modalità mista (analogica e digitale).

Con la pubblicazione del provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini oltre alle modalità operative per la firma digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività controllo, si definiscono anche le modalità di consegna del documento informatico anche nel caso in cui il contribuente o il suo delegato non sia in possesso di Pec registrata.

Come si legge nel documento delle Entrate il provvedimento mette in atto quanto stabilito dal nuovo articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973, che nel prevedere che è possibile firmare digitalmente i processi verbali, rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione della relativa disciplina.

Entrando nel pratico della questione il documento pubblicato lunedì premette che sia il personale del fisco sia il contribuente o il suo delegato possono apporre la firma elettronica sui processi verbali redatti nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. Se il contribuente (o il delegato) non è in possesso di tale firma può sottoscrivere il documento in forma autografa.

Le procedure si differenziano quindi a seconda che il contribuente o il suo delegato decidano di utilizzare la firma digitale, l'opzione della firma "mista" (analogica e digitale) oppure non sia dotato o rifiuti la firma digitale.

Firma digitalmente del processo verbale. Nel caso di sottoscrizione elettronica il verbale deve essere inviato dalla casella di posta istituzionale del personale incaricato

del controllo alla e-mail del contribuente o del suo delegato. Una volta apportata la firma digitale (in formato Cades - Cms Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m) l'atto deve essere rinviarlo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale da cui è stato ricevuto. Così il personale dell'Amministrazione finanziaria lo firmerà a sua volta per poi protocollare il processo verbale ed inviarlo nuovamente al domicilio digitale del contribuente. In alternativa, il contribuente sprovvisto di indirizzo Pec può chiedere la trasmissione del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio delegato. Mentre nel caso in cui il contribuente non sia in possesso di Pec presente nei pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione al proprio delegato, l'atto sarà consegnato a mano, o con raccomandata A/R, copia conforme analogica dell'atto, completa del contrassegno elettronico previsto.

La modalità mista. Se il contribuente non è provvisto di firma digitale può sottoscrivere il documento analogico. A questo punto sarà il personale dell'Ade a produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità come previsto dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" e apponendo la firma digitale.

Il contribuente si rifiuta di usare la firma digitale. Il provvedimento specifica che in questa eventualità il personale addetto agli accertamenti dovrà indicare nel processo le motivazioni del contribuente, ma poi potrà sempre firmare digitalmente il documento e consegnarlo via Pec o raccomandata con le modalità già indicate. La raccomandata con consegna della copia analogica con contrassegno elettronico è anche la via da seguire se il contribuente rifiuta la consegna del verbale.

© Riproduzione riservata

